



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA LAZIO
SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
RIETI

OGGETTO: Verbale identificazione (art. 349 c.p.p.), invito a nominare un difensore - avviso comunicazioni successive durante le indagini preliminari (art. 161, co. 01, c.p.p.) - invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche degli atti di esercizio dell'azione penale (art. 161, co. 1, c.p.p.); nomina del difensore (art. 96 c.p.p.); dichiarazione/elezione di domicilio (art. 161, co., 1 c.p.p.) ---//

IDENTIFICAZIONE

Il giorno 24 ottobre 2024 alle ore 10:00, in Rieti presso gli Uffici della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, innanzi al sottoscritto Agente di P.G. Assistente Capo Coordinatore Daniele FERRACCI appartenente all' Ufficio in intestazione, è presente TRICARICO Antonio, il quale interpellato sulle proprie generalità dichiara:-----

COGNOME E NOME: **TRICARICO Antonio** -----

LUOGO E DATA DI NASCITA: **Napoli il 18.07.1972** -----

NAZIONALITA': **Italiana** -----

RESIDENZA: **Montopoli (RI) - Piazza Comunale nr 39.** -----

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO: C.I.E. CA71659LP rilasciata dal comune di Montopoli in Sabina (RI) il 31.03.2022.-----

RECAPITO Telefonico **328.8485448.**-----

RECAPITO PEC/MAIL **atricarico@recommon.org** -----

PROFESSIONE: dipendente dell'associazione RECOMMON ETS.

**INVITO A NOMINA DEL DIFENSORE - AVVISO COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DURANTE
LE INDAGINI PRELIMINARI - INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO PER LE
NOTIFICHE DEGLI ATTI DI ESERCIZIO DELL' AZIONE PENALE**

Lo stesso, nell'ambito del Procedimento penale 89386/2024 Mod. 44 Procura Repubblica presso il Tribunale di Roma:

- a) viene avvisato che si procede per il reato di cui all'art. 595 c.3 c.p. accertato a Roma il 20.06.2024 in danno di SPERONI Stefano Giovanni Andrea;
- b) viene invitato a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, lo si avvisa che sarà individuato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 3, c.p.p. e viene avvisato:-----

- 1) che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello individuato d'ufficio;
 - 2) che è suo onere indicare al difensore (di fiducia se nominato, ovvero a quello indicato d'ufficio) ogni recapito, anche telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.
- c) viene, inoltre:
- 1) invitato a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna;
 - 2) avvertito che ha l'obbligo di comunicare (alla Procura della Repubblica di Roma) ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

NOMINA DEL DIFENSORE

La persona su indicata dichiara:

✎ nomino quale legale di fiducia l'Avv. Matteo CERUTI del Foro di Rovigo con studio a Rovigo in via All'Ara nr. 8 Pec: matteo.ceruti@rovigoavvocati.it tel. 042521634 e l'Avv. Marco CASELLATO del foro di Rovigo con studio a Rovigo in Via G. Mazzini nr. 23 Pec: avvocatocasellato@pec.it tel. 0425422734.

OVVERO

€ mi riservo di nominare un legale di fiducia.-----

€ Poiché l'interessato, benché avvertito della relativa facoltà non ha provveduto alla nomina del difensore di fiducia, viene individuato, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., quale difensore d'ufficio, l'avv. del Foro di con studio in Tel. e lo si avvisa che in difetto di successiva nomina del difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore d'ufficio suindicato. Si dà atto che il nominativo del difensore d'ufficio è stato individuato e comunicato in data odierna con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, c.p. e 29 disp. att. c.p.p. L'interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell'obbligo di dover retribuire il difensore d'ufficio, salvo che non versi nelle condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 76 D.P.R. 115/2002.

DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 161, CO.1, C.P.P.

(per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, c.p.p. nonché del decreto penale di condanna)

La persona su indicata dichiara:

✎ Dichiaro domicilio presso la mia abitazione a **Montopoli (RI) in Piazza Comunale nr 39.**

OVVERO

€ Eleggo domicilio presso il seguente indirizzo e la seguente persona

€ Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato di FIDUCIA

€ Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato d'UFFICIO ubicato in

Si dà atto che, avendo la persona nei cui confronti si svolgono indagini eletto domicilio presso il difensore d'ufficio non presente, si è proceduto a contattare il difensore telefonicamente (al

recapito fornito dall'Ufficio centralizzato) per comunicare la nomina ex art. 30 disp. att. c.p.p. e si è richiesto se presta l'assenso ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p.

All'esito del contatto telefonico:

€ il difensore ha prestato l'assenso. Si dà atto che la dichiarazione di domicilio produce i suoi effetti e che il difensore è domiciliatario dell'interessato;

ovvero

€ il difensore

() non ha prestato l'assenso;

() di cui è stato tentato ripetutamente il contatto alle ore _____ non ha risposto.

PERTANTO si avvisa la persona nei cui confronti si svolgono indagini che l'elezione di domicilio non ha effetto alcuno perché inidonea e la si invita nuovamente a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna; e avvertito che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio ovvero a quello di fiducia che potrà successivamente nominare. L'interessato risponde _____

INFORMAZIONI SUL DIRITTO DI DIFESA ex art 369 bis cpp

Si comunica alla persona sottoposta alle indagini che: 1. Se non conosce la lingua italiana, ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete nonché alla traduzione degli atti del processo. Per chi ha la cittadinanza italiana la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 2. La difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria. 3. La difesa di più persone può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. Ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia; la relativa nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata; qualora non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo sarà assistito da un difensore d'ufficio, fermo restando che in tal caso potrà essere nominato in qualunque momento un difensore di fiducia e contestualmente cesserà il patrocinio obbligatorio prestato dal difensore d'ufficio. 5. Fino a che non vi ha provveduto personalmente, in caso di custodia cautelare o di misura precautelare dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, la nomina del difensore di fiducia può essere fatta da un prossimo congiunto con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 6. Ha il diritto di presentare memorie, istanze, richieste e di impugnare i provvedimenti giudiziari ritenuti pregiudizievoli; di conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico; di svolgere indagini difensive per mezzo del difensore e di nominare consulenti tecnici; di richiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagini a proprio favore. 7. Può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo. 8. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato o all'indagato, a meno che essi siano riservati personalmente all'imputato o all'indagato, che comunque può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un

provvedimento del giudice. 9. In caso di arresto o fermo e custodia cautelare, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di consegnarle una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, eventualmente tradotta nella lingua compresa, contenente l'elenco degli specifici diritti e facoltà previsti rispettivamente dagli articoli 386 e 293 del codice di rito e successive modifiche e integrazioni. 10. Ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 11. Ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio qualora non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e in caso di insolvenza potrà procedersi a esecuzione forzata nei suoi confronti. 12. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dell'indagato o dell'imputato per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla legge (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) e in particolare: 1. Può essere ammesso al patrocinio, se titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01 euro (come da ultimo aggiornamento stabilito con decreto 10.03.2023 del Ministero della Giustizia); 2. se convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma del suo reddito e di quelli conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia. In tal caso, il limite di cui sopra è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 5. Il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti, salvo prova contraria, per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 citato.

Si precisa che l'indagato:

☒ PARLA E COMPRENDE LA LINGUA ITALIANA come verificato nel corso della redazione del presente atto;

☐ PARLA E COMPRENDE LA LINGUA _____ e che l'atto suddetto è stato: ☐ consegnato con traduzione nella lingua della nazionalità/parlata dall'indagato

☐ tradotto dall'interprete nominato ausiliario di P.G.

L.C. e sottoscritto.-----

L'INDAGATO




L'AGENTE DI P.G.
